Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 febbraio 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Campania

SUPPLEMENTI ORDINARI

(11651)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, approvato con decreto ministeriale 27 ottobre 1972, e le successive modificazioni;

Viste la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto regionale in data 19 aprile 1975 nonché la successiva deliberazione assunta dal presidente del Mediocredito medesimo in data 8 luglio 1975;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, con sede in Ancona, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative indivisibili di lire 1.000.000 è costituito:

a) dal conferimento dello Stato, di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, originariamente pari a L. 1.140.000.000 (lire unmiliardocentoquarantamilioni) e successivamente, come risulta, aumentato di anno in anno per effetto dell'attribuzione ad esso conferimento della quota di utili spettantegli in applicazione dell'art. 13 della medesima legge n. 623;

b) dai conferimenti degli altri enti di che al precedente art. 1 pari a L. 3.293.000.000 (lire tremiliardiduecentonovantatremilioni) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1433)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1976.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560; 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la deliberazione 20 novembre 1975, n. 725, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del turismo, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore del turismo è chiamato a far parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e dalla legge 12 luglio 1951, n. 560.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(1227)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Cortona, società cooperativa a responsabilità limitata, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio del comune di Cortona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Cortona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cortona (Arezzo);

Vista la deliberazione di massima assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca popolare di Cortona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cortona (Arezzo), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, in tutto il territorio del comune di Cortona.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Cortona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(1431)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1976.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, in Palermo, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni e integrazioni;

Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista in particolare la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1244, e le successive modificazioni;

Vista la motivata istanza presentata dalla sezione anzidetta;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 50 volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(1432)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Autorizzazione alla « S.p.a. Sili e magazzini generali di Civitavecchia » ad ampliare il magazzino generale esercitato nel porto di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1952, 18 ottobre 1962 e 29 marzo 1969, con i quali la « S.p.a. Sili e magazzini generali di Civitavecchia » è stata autorizzata ad istituire ed esercitare nel porto di Civitavecchia, molo del Bicchiere, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 9 ottobre 1972, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un silos a celle;

Vista la deliberazione n. 252 del 4 luglio 1974, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma, in data 18 marzo 1975, attestante la regolare esecuzione, in conformità del progetto a suo tempo approvato, dei lavori di costruzione del suddetto silos;

Visti gli altri documenti allegati all'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La « S.p.a. Sili e magazzini generali di Civitavecchia » è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato nel porto di Civitavecchia, molo del Bicchiere, con un silos di nuova costruzione, costituito da 12 grandi celle cilindriche e 5 celle di minori dimensioni della capacità complessiva di circa 12.000 tonnellate, meglio descritto nelle planimetrie, nella relazione tecnica e nel certificato dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma, presentati a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Dette celle saranno adibite al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nelle celle di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale, è elevato da L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) a L. 15.000.000 (quindicimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per le finanze*
GALLI

(1145)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Silvano Burgassi, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 56.212,04 di cui al mod. *B*-Import n. 2379344 rilasciato in data 6 settembre 1972 dal Banco di Napoli, in Firenze, per l'importazione di tonnetto all'olio d'oliva di origine e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze tra il 13 ottobre 1972 e 10 settembre 1973 con un ritardo, quindi, di diciotto giorni/nove mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione limitatamente a $ USA 54.706,63 e per $ USA 1.399,15 entro il termine di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301084 del 20 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 3 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenze di spazio nei locali « nazionali » dei Magazzini generali di Firenze e quindi giustificata con argomentazioni di natura aziendale non valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze, mediante fidejussione del Banco di Napoli, in Firenze, nella misura del 5 % di $ USA 54.706,63 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(903)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed il relativo statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2, in data 10 marzo 1972 e n. 2/67 del 17 aprile 1973;

Sentita la regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Abruzzo in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per un totale di ettari 5.046,77.20 salvo variazioni in più o in meno a seconda delle risultanze accertate in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Abruzzo da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni spettano alla regione dalla data del verbale di consegna.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Comune	Provincia	Superficie: ha	Totale: ha
Bussi	Pescara	311,17.94	
Popoli	Pescara	739,21.63	
Castiglione a Casauria	Pescara	211,13.10	
Tocco a Casauria	Pescara	528,43.70	
Pescosansonesco	Pescara	208,60.50	
Corfinio	L'Aquila	228,03.40	
(Ufficio amministrazione di Pescara) Totale			2.226,60.27
Torre Bruna	Chieti	332,41.60	
Celenza sul Trigno	Chieti	144,64.75	
S. Giovanni Lipioni	Chieti	31,20.40	
Ateleta	L'Aquila	340,14.80	
Palena	Chieti	601,58.07	
Roccaraso	L'Aquila	4,50.00	
Pennapiedimonte	Chieti	657,15.61	
Castel di Sangro	L'Aquila	258,67.90	
Scanno	L'Aquila	344,08.20	
(Ufficio amministrazione di Castel di Sangro) Totale			2.714,41.33
Valle Castellana	Teramo	105,75.60	
(Ufficio amministrazione di Ascoli Piceno) Totale			105,75.60
Totale complessivo			5.046,77.20

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(1283)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VI Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero » che avrà luogo a Bari dal 27 marzo al 4 aprile 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1136)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », che avrà luogo a Bari dal 29 maggio al 3 giugno 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1138)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIX Sia - Salone internazionale dell'alimentazione », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIX Sia - Salone internazionale dell'alimentazione », che avrà luogo a Bologna dal 22 al 30 maggio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1133)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIII Fiera internazionale del libro per ragazzi » - « Salone dell'editoria varia e scolastica » - « X Mostra internazionale degli illustratori », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Fiera internazionale del libro per ragazzi » - « Salone dell'editoria varia e scolastica » - « X Mostra internazionale degli illustratori », che avranno luogo a Bologna dall'8 all'11 aprile 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1134)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Sasmil - Salone internazionale dei prodotti e dei semilavorati di legno ed articoli accessori per la lavorazione del legno in genere », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Sasmil - Salone internazionale dei prodotti e dei semilavorati di legno ed articoli accessori per la lavorazione del legno in genere », che avrà luogo a Milano dal 22 al 29 maggio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1128)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « V Interbimall - Biennale internazionale delle macchine e accessori per la lavorazione del legno », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Interbimall - Biennale internazionale delle macchine e accessori per la lavorazione del legno », che avrà luogo a Milano dal 22 al 29 maggio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1127)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIII Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIII Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematogra-

fica », che avrà luogo a Roma dal 18 al 20 marzo 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1135)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato lo statuto, 10 maggio 1962, n. 838; 13 settembre 1966, n. 853; 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 357, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1972, riguardante la nomina del consiglio generale del predetto ente per un quadriennio dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera in data 11 dicembre 1975, n. 2377, con la quale l'Ente provinciale per il turismo di Trieste ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio generale dell'ente sopra richiamato, il cav. Fernando Dreossi, in sostituzione dell'avv. Mario Bercé, decaduto dalla carica di presidente dell'ente stesso;

Decreta:

Il cav. Fernando Dreossi è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Trieste, in sostituzione dell'avv. Mario Bercé.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1225)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta General foto S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta General foto S.a.s. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 2.325.930 di cui al mod. *B*-Import n. 4082765 rilasciato in data 8 ottobre 1974 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Milano), per l'importazione di obiettivi fotografici di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Somma Lombarda il 5 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di centodiciotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 971203 del 7 novembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto l'inadempienza è stata giustificata con motivi di carattere prettamente commerciale (difficoltà di assorbimento del mercato interno) e pertanto non è valida ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta General foto di Milano mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Milano), nella misura del 5% di Yen 2.325.930 di cui mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(1428)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 8 gennaio 1976, n. 12072, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Lina Crippa Leoni, costituita da titoli obbligazionari del valore nominale complessivo di L. 10.000.000.

(1504)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 9 gennaio 1976, n. 245, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno nel comune di Loiano (Bologna) al prezzo di L. 390.260.

Il terreno suindicato verrà utilizzato per lo sviluppo edilizio dell'osservatorio astronomico universitario.

(1505)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1975, registro n. 105 Istruzione, foglio n. 363, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 10 maggio 1974, n. 3507/71, il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Sau Segni Francesca, ordinaria di lettere italiane, storia ed educazione civica nell'istituto tecnico per geometri « G. M. Devilla » di Sassari, per l'annullamento della decisione ministeriale 21 aprile 1970, n. 1978, di reiezione del gravame gerarchico proposto dalla ricorrente medesima avverso la qualifica di « valente » attribuitale dal preside per l'anno scolastico 1967-68.

(1506)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1975, registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 273, è stato respinto il ricorso straordinario, prodotto in data 13 dicembre 1972 dal parroco protempore, don Mario Rossetti, della parrocchia di S. Giovanni Battista in Carpenedolo (Brescia), avverso il provvedimento ministeriale 13 dicembre 1972, mediante il quale veniva inflitta al parroco medesimo una sanzione pecuniaria a norma dell'art. 59, comma terzo, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(1292)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1976, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 78, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 28 luglio 1971 dal sig. Giampiero Vanzini ed altri per cessione di generi di monopolio al prezzo di tariffa stabilito con decreto ministeriale 2 luglio 1969, malgrado che la richiesta dei prodotti fosse stata effettuata in data anteriore.

(1381)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Media dei titoli del 6 febbraio 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	95,250
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
» 5 % (Ricostruzione)	97,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,950
» 5 % (Città di Trieste)	93,375
» 5 % (Beni esteri)	91,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,250
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	86,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	8?,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,650
» poliennali 7 % 1978	95,900
» » 9 % 1979	98,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

PREFETTURA DI GORIZIA

Rettifica di decreto prefettizio concernente ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il proprio precedente decreto n. 11051/AA.GG. del 1° ottobre 1975, con il quale è stato restituito nella forma originaria il cognome del sig. Tercelli Frumenzio da « Tercelli » a « Tercelj »;

Vista la domanda in data 19 gennaio 1976, con la quale l'interessato chiede che il decreto prefettizio di cui sopra venga modificato aggiungendo il segno diacritico (ˇ) sopra la lettera « c » di Tercelj;

Visto l'originale atto di nascita del comune di Aidussina-Šturie (Jugoslavia) n. E 035699 che riporta « Terčelj Žitomir nato il 15 giugno 1921 ad Aidussina-Šturje »;

Ritenuto che nulla osta alla modifica richiesta;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11051/AA.GG. del 1° ottobre 1975 viene modificato nel senso che il cognome del sig. Tercelj Žitomir (Frumenzio), nato a Aidussina (ora Jugoslavia) il 15 giugno 1921 viene restituito a tutti gli effetti di legge nella forma originaria (slovena) di Terčelj.

Uguale modifica è disposta anche per i suoi familiari:

Leghissa Marta in Tercelj, nata a Trieste il 9 ottobre 1935, moglie; Tercelj Verenka, nata a Trieste il 17 gennaio 1960, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Duino Aurisina (Trieste) sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altro effetto secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 27 gennaio 1976

Il prefetto: BARRASSO

(1509)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, riguardante l'ordinamento della banda della guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito - Arma dei carabinieri, contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Tenuto conto che è vacante il posto di vice direttore nella banda della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Posto messo a concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in corso abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle Forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età.

Gli altri aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano al presente concorso;

2) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di uno dei seguenti strumenti: flauto, oboe, clarinetto piccolo in lab, clarinetto piccolo in mib, clarinetto soprano in sib, saxofono soprano in sib, corno, tromba in sib acuto, flicorno sopranino in mib, flicorno soprano in sib, flicorno tenore in sib, flicorno basso in sib, clarinetto contralto in mib, clarinetto basso in sib, saxofono contralto in mib, saxofono tenore in sib, fagotto, tromba in fa o mib, trombone tenore, flicorno contrabasso in sib.

I concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza debbono inoltre:

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

avere sempre tenuto regolare condotta da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovano in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al comando della legione allievi della guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma.

I concorrenti appartenenti alla guardia di finanza devono redigere la domanda di ammissione su carta semplice e anch'essi devono farla pervenire direttamente al comando suddetto, dandone però contemporanea comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata o di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte oltre il termine di cui sopra saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il *visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari*, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio posseduto;

f) diploma previsto al punto 2) del precedente art. 2, e ogni altro attestato che il concorrente ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

i) lo strumento col quale intendono sostenere le prime tre prove dell'esame pratico previsto dall'art. 12 del presente decreto;

l) indirizzo proprio e della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al comando della legione allievi della guardia di finanza, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti dal precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

Saranno considerate nulle le prove del concorso sostenute dai concorrenti le cui dichiarazioni dovessero risultare non corrispondenti al vero o inesatte.

Alla domanda devono essere allegati:

in originale o in copia autentica in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tutti i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui alle lettere *e)* ed *f)* del presente articolo (diplomi, attestati di studio e simili). I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

per i concorrenti che sono tenuti a produrlo, il nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il comando generale della guardia di finanza si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando della legione allievi della guardia di finanza provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e correderà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella guardia di finanza di un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici fino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.

Commissioni

Con determinazione del comandante generale della guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza;

b) la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882;

c) il comitato di vigilanza per le prove scritte, costituito dalla commissione di cui alla precedente lettera *b*), integrata da altri ufficiali del Corpo in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 7.

Ammissione al concorso

Il comandante generale della guardia di finanza ammette al concorso i concorrenti che ne hanno titolo.

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non giudicasse meritevole di ottenere la nomina a maresciallo maggiore carica speciale della guardia di finanza.

Art. 8.

Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati ammessi al concorso, che non siano già in servizio nella guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio militare nella guardia di finanza, da parte della commissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, che si pronunzia con giudizio insindacabile.

Art. 9.

Valutazione dei titoli

La commissione giudicatrice nella prima seduta stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 4, tenendo presente che all'insieme dei titoli presentati da ciascun concorrente non può essere attribuito un punto superiore a 10/20 (dieci ventesimi).

Art. 10.

Esami di concorso

Gli esami di concorso consistono in:

un esame pratico articolato su quattro prove, come specificato al seguente art. 12;

un esame scritto articolato su tre prove, come specificato al seguente art. 13;

un esame orale in unica prova, come specificato al seguente art. 15.

Art. 11.

Valutazione delle prove di esame

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni concorrente, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico e nell'esame orale il concorrente che riporta in ogni singola prova dell'esame pratico e nell'esame orale un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Art. 12.

Esame pratico

L'esame pratico consiste nelle seguenti quattro prove di cui le prime tre debbono essere eseguite con uno strumento prescelto dal concorrente tra quelli indicati all'art. 2 del presente decreto ovvero con la cassa e gli altri strumenti d'obbligo (timpani, xilofono, celeste, vibrafono):

1ª prova: esecuzione a solo di un pezzo da concerto o, per i concorrenti che prescelgono lo strumento a percussione, di una composizione studiati a scelta del concorrente;

2ª prova: lettura ed esecuzione a prima vista di brani musicali scelti dalla commissione giudicatrice;

3ª prova: esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione giudicatrice, nell'insieme della banda;

4ª prova: concertazione e direzione di un pezzo per banda di media difficoltà, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo per lo studio della partitura: ore 5; tempo massimo per la durata della prova: ore 1).

Art. 13.

Esame scritto

I concorrenti che supereranno la prima, la seconda e la terza prova dell'esame pratico di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere l'esame scritto che consiste nelle seguenti tre prove:

1ª prova: armonizzazione a quattro voci di un brano scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 12);

2ª prova: strumentazione per medio organico bandistico di un brano di musica, composto originariamente per pianoforte, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18);

3ª prova: realizzazione su due o più pentagrammi di una marcia militare su tema scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18).

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate in quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I temi sorteggiati saranno dati in distribuzione ai concorrenti. Se la commissione non avrà disponibili tante copie quanti saranno i concorrenti, concederà ai concorrenti stessi il tempo necessario per copiare il testo del tema, da non computarsi in quello consentito per lo svolgimento dei lavori.

Art. 14.

Prova pratica di concertazione e direzione

I concorrenti giudicati idonei in tutte le prove scritte saranno ammessi a sostenere la quarta prova dell'esame pratico di cui al precedente art. 12.

Art. 15.

Esame orale

I concorrenti giudicati idonei nella prova di cui al precedente art. 14 saranno ammessi all'esame orale che verterà sulla tecnica degli strumenti e sull'impiego degli stessi nella banda.

Art. 16.

Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La visita medica avrà luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma a far tempo dal giorno 26 aprile 1976 e con inizio alle ore 9 di ciascun giorno.

I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione della eventuale esclusione dal concorso dovranno presentarsi alla visita medica anche se non riceveranno l'apposito invito.

Le prove di esame avranno luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 17.

Formazione della graduatoria

Ultimati gli esami, la commissione giudicatrice procederà alla compilazione della graduatoria finale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove pratiche, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

Art. 18.

Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso ed il concorrente primo classificato sarà dichiarato vincitore del concorso medesimo e nominato maresciallo maggiore carica speciale della guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

Gli altri concorrenti non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

Il Ministro per le finanze però, in caso di rinunzia da parte del primo classificato, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria, e così di seguito in caso di nuove rinunce.

Art. 19.

Matrimonio

Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda, celibe, non è vincolato da limiti di età per contrarre matrimonio.

Art. 20.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I concorrenti per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto secondo.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal comando della legione allievi, per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai concorrenti residenti all'estero verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede della legione allievi e viceversa.

Art. 21.

Alloggio e vettovagliamento

I candidati durante la loro permanenza presso il comando della legione allievi per le prove del concorso fruiranno, ove lo richiedano, di vitto e alloggio gratuiti.

Art. 22.

Documentazione da produrre

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria finale saranno invitati a far pervenire al comando della legione allievi della guardia di finanza, a mezzo posta raccomandata, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati «abile arruolato», il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

f) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai concorrenti i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *g*) ed *h*), da far pervenire entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3 (quarto comma).

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati a presentare i documenti entro un termine diverso da quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Tale termine verrà di volta in volta fissato dal comando della legione allievi della guardia di finanza nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno esibire una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso risiedevano all'estero.

Per i documenti sopraindicati, non è necessaria la legalizzazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1976

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 39

ALLEGATO 1

Modello della domanda

Al comando della legione allievi della guardia di finanza - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 ROMA

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (giorno, mese, anno) a . . . . (provincia di . . .), residente a . . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede l'ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (2);

di trovarsi nella posizione militare di (3) . . . .

di appartenere al distretto militare di . . .
(oppure iscritto nelle liste di leva del comune di . . .);
di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (4).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (5)

Dichiara di voler sostenere le prime tre prove dell'esame pratico di cui all'art. 12 del bando di concorso con il seguente strumento .

Precisa che la propria famiglia risiede a .
(provincia di . .) in via . . n. .
e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo: .

Allega alla presente il nulla osta della competente autorità militare (per i concorrenti che sono tenuti a produrlo) ed i seguenti titoli, diplomi e attestati (6) . .

Data, . . .

Il concorrente

. . .

---

(1) Cognome e nome (se scritti a mano in stampatello)

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(3) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.

(4) I candidati che siano incorsi in uno di detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'amministrazione da cui dipendevano.

(5) Veggasi art. 2 del bando di concorso.

(6) Ogni titolo che il candidato ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili).

(1476)

Concorsi, per esami, a posti nell'organizzazione strumentale della banda della guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito - Arma dei carabinieri, contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Ritenuto di dover indire concorsi per ricoprire i posti nello organico della banda della guardia di finanza in atto vacanti o che si renderanno tali prima dell'epoca in cui i concorsi stessi saranno ultimati;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, separati per ciascuna parte e suddivisione di parte, per ricoprire i sottoindicati posti nell'organizzazione strumentale della banda della guardia di finanza:

Prime parti A:

1° flauto . . . . posti n. 1
1ª tromba in sib acuto . . . . » » 1
1° flicorno sopranino in mib . . . . . . » » 1
1° flicorno soprano in sib . . . . » » 1
1° flicorno tenore in sib . . . . » » 1

Seconde parti A:

corno inglese (con l'obbligo dell'oboe) . . . . posti n. 1
1° clarinetto soprano in sib n. 2 bis . . . . » » 1
2ª tromba in sib (acuto) (con l'obbligo del trombino in fa) . . . . » » 1
2° flicorno soprano in sib . . . . » » 1
1° flicorno contralto in mib . . . . . . » » 1
1° flicorno basso grave in fa . . . . . . » » 1

Prime parti B:

1° clarinetto contralto in mib . . . . . . posti n. 1
1° saxofono contralto in mib . . . . . . » » 1
1° fagotto . . . . » » 1
2° flicorno sopranino in mib (con l'obbligo del solista) . . . . » » 1
1° flicorno contrabasso in sib . . . . . . » » 1

Seconde parti B:

2° clarinetto contralto in mib . . . . . . posti n. 1
2ª tromba in fa o mib . . . . » » 1
2° trombone tenore . . . . » » 1
trombone basso in fa . . . . » » 1
2° flicorno basso in sib . . . . » » 1

Terze parti A:

4° corno . . . . posti n. 1
3ª tromba in sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa) . . . . » » 1

Terze parti B:

3° clarinetto basso in sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in sib) . . . . posti n. 1
2° saxofono baritono in mib . . . . . . » » 1
2ª tromba in sib basso . . . . » » 1
trombone contrabasso in sib . . . . . . » » 1
3° flicorno contralto in mib . . . . . . » » 1

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che alla data del 31 dicembre dell'anno in corso abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il trentesimo. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei corpi di polizia, in attività di servizio. Per i musicanti della banda della guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età.

Gli altri aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai concorsi regolati dal presente decreto.

I concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza debbono inoltre:

essere in possesso del certificato dal quale risulti che abbiano superato gli esami finali della quinta classe elementare;

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

avere sempre tenuto regolare condotta da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

ottenere, se minorenni, atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o, in mancanza di questi, della persona che esercita la tutela. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati minorenni che non siano già militari in servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovano in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita

ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al comando della legione allievi della guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma.

I concorrenti appartenti alla guardia di finanza devono redigere la domanda di ammissione su carta semplice e anch'essi devono farla pervenire direttamente al comando suddetto, dandone però contemporanea comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata o di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte oltre il termine di cui sopra saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio posseduto;

f) posizione nei riguardi del servizio militare;

g) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

h) la parte e lo strumento per i quali intendono concorrere. E' consentito concorrere per più di uno strumento presentando distinte e separate domande, unica rimanendo la documentazione;

i) indirizzo proprio e della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al comando della legione allievi della guardia di finanza, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al primo comma del precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

I concorrenti che sono tenuti a produrli devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco del comune di residenza o da chi ne e da questi delegato ovvero convalidato da un notaio;

nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il comando generale della guardia di finanza si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.
Istruttoria delle domande

Il comando della legione allievi della guardia di finanza provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e corredérà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella guardia di finanza di un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici sino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.
Commissioni

Con determinazione del comandante generale della guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza;

b) la commissione giudicatrice per la valutazione delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 7.
Ammissione ai concorsi

Il comandante generale della guardia di finanza ammette ai singoli concorsi i candidati che ne hanno titolo.

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non giudicasse meritevole di ottenere la nomina a sottufficiale, appuntato o finanziere della guardia di finanza.

Art. 8.
Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati ammessi al concorso, che non siano già in servizio nella guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio militare nella guardia di finanza, da parte della commissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, che si pronunzia con giudizio insindacabile.

Art. 9.
Prove di esame

I candidati giudicati idonei nella visita medica e quelli già in servizio nella guardia di finanza, ammessi al concorso, devono sostenere le seguenti prove di esame:

1) per i concorrenti di tutte le parti ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di un pezzo da concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione;

c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo;

2) per i concorrenti per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre e con lo strumento d'obbligo principale, di una composizione studiata, a scelta del concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con gli stessi strumenti, di brani musicali scelti dalla commissione e dimostrazione pratica di conoscere sufficientemente gli altri strumenti a percussione;

c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con lo strumento d'obbligo principale.

Art. 10.

Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La visita medica avrà luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma a far tempo dal giorno 26 aprile 1976 e con inizio alle ore 9 di ciascun giorno.

I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione della eventuale esclusione dal concorso dovranno presentarsi alla visita medica anche se non riceveranno l'apposito invito.

Le prove di esame avranno luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 11.

Valutazione delle prove e formazione delle graduatorie

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni candidato, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame il candidato che riporta in ciascuna prova un punteggio di merito non inferiore a 12/20.

La commissione, sulla base della somma delle medie attribuite ai concorrenti per ogni singola prova, forma la graduatoria degli idonei, distintamente per ogni concorso.

In ciascun concorso, a parità di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 882 e quelle contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

I candidati primi classificati in più concorsi saranno invitati a presentare domanda di opzione per la parte e lo strumento prescelti (veggasi modello allegato 2) entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione. Non verificandosi tale opzione, la scelta sarà fatta dal Ministro per le finanze su proposta motivata del comandante generale della guardia di finanza.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori dei concorsi

Con proprio decreto sono approvate le graduatorie relative ai singoli concorsi e i concorrenti primi classificati sono dichiarati vincitori dei concorsi medesimi.

In caso di rinunzia dei primi classificati sono dichiarati vincitori, seguendo l'ordine delle singole graduatorie, i concorrenti risultati idonei.

I vincitori dei concorsi sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del corpo della guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.

Con tale grado essi sono sottoposti all'esperimento di cui all'art. 10 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 13.

Matrimonio

I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda celibi, possono contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della guardia di finanza.

Art. 14.

Stato e avanzamento

Lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali, appuntati e finanzieri musicanti, sono disciplinati dal titolo III, capo II, e dal titolo IV, capo II, della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 15.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I concorrenti per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto secondo.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal comando della legione allievi, per i viaggi di ritorno in famiglia

Ai concorrenti residenti all'estero verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede della legione allievi e viceversa.

Art. 16.

Alloggio e vettovagliamento

I candidati durante la loro permanenza presso il comando della legione allievi per le prove del concorso, fruiranno, ove lo richiedano, di vitto e alloggio gratuiti.

Art. 17.

Documentazione da produrre

I candidati collocati utilmente nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire al comando della legione allievi della guardia di finanza, a mezzo posta raccomandata, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati « abile arruolato », il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dal quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) titolo di studio in originale o in copia autentica in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

g) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo da L. 700 comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dallo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

h) eventuale domanda di opzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per concorsi diversi da quelli regolati dal presente decreto.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre, in esenzione dal bollo, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *g*) ed *h*), a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre, in esenzione dal bollo, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono presentare soltanto i documenti di cui alla lettera *f*), da far pervenire entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3 (quarto comma).

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati a presentare i documenti entro un termine diverso da quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Tale termine verrà di volta in volta fissato dal comando della legione allievi della guardia di finanza nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno esibire una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso risiedevano all'estero.

Per i documenti sopraindicati, non è necessaria la legalizzazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1976

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 38

ALLEGATO 1

Modello della domanda

Al comando della legione allievi della guardia di finanza - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 ROMA

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso per musicante della banda della guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . . nato il (giorno, mese, anno) a . . (provincia di . .), residente a . (provincia di . .) via . . . . n. . chiede l'ammissione al concorso per musicante della banda della guardia di finanza.

Desidera sostenere le prove per le (2) . . e per il seguente strumento (3) . . . .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . ., conseguito presso . .;

di trovarsi nella posizione militare di (5) . .;

di appartenere al distretto militare di . . (oppure iscritto nelle liste di leva del comune di . .);

di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (6).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (7) . . . .

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . (provincia di . . .) in via . . . . n. . . e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo: . . . .

Allega alla presente i seguenti documenti (8):

atto di assenso;

nulla osta della competente autorità militare.

Data, . . .

Il candidato

. . . .

---

(1) Cognome e nome (se scritti a mano in stampatello).

(2) Parti per le quali si concorre (esempio: *Prime parti* A . . . . .).

(3) Strumento per il quale si concorre. Deve essere trascritta integralmente la denominazione riportata nel bando (esempio: 2° clarinetto soprano in sib n. 10).

(4) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(5) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.

(6) I candidati che siano incorsi in uno dei detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'amministrazione da cui dipendevano.

(7) Veggasi art. 2 del bando.

(8) Soltanto per i candidati che sono tenuti a produrli a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

Modello della domanda di opzione

Al comando della legione allievi della guardia di finanza - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 ROMA

OGGETTO: domanda di opzione.

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . il . . . . . residente a . . . avendo conseguito l'idoneità in più concorsi per la nomina a musicante della banda della guardia di finanza, dichiara di optare per quello relativo alle (2) . . . . . . e per lo strumento (3) . . . .

Data, ...

Firma del candidato

. . . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Parti per le quali si desidera optare (es.: *Prime parti* A).

(3) Strumento per il quale si desidera optare (indicare la esatta denominazione riportata nel bando).

(1477)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici del pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di capo stazione in prova

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 646, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1975, registro n. 66 Trasporti, foglio n. 188, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Sica dott. Giuseppe, dirigente superiore;
Siviglia dott. ing. Giacinto, primo dirigente;
Romano dott. ing. Luigi, primo dirigente;
Passaro dott. Giuliano, primo dirigente;
Balbino Malinconico prof.ssa Laura, insegnante di lettere a r.;
D'Urso prof. Ernesto, insegnante di matematica a r.

Segretario:

Bernardi Alberto, segretario superiore di 1ª classe.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Pompili dott. Attilio, dirigente superiore;
Testa dott. ing. Rocco, primo dirigente;
Rufoloni dott. ing. Claudio, primo dirigente;
Riva dott. Francesco, dirigente generale a r.;
Felli prof. Emiliano, insegnante di lettere a r.;
D'Amato prof. Nicola, insegnante di matematica a r.

Segretario:

Iacobacci Giulio, segretario superiore di 1ª classe.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Cirillo dott. ing. Bruno, dirigente superiore;
Del Giudice dott. Alfredo, primo dirigente;
Nangano dott. Antonino, ispettore capo r.e.;
Basile dott. Gabriele, ispettore principale;
Nannarone prof. Dario, insegnante di lettere a r.;
Antiferri Castro prof.ssa Maria, insegnante di matematica a r.

Segretario:

Boarelli Elio, segretario superiore.

4ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Fortini dott. ing. Mario, dirigente superiore;
Ciuffetti dott. Celso, ispettore capo r.e.;
Pepe dott. Carlo, primo dirigente;
Monastra dott. Domenico, ispettore principale;
Di Biasio prof. Fernando, insegnante di lettere;
Santoro prof. Giuseppe, insegnante di matematica.

Segretario:

De Filippis Letizia, segretario.

5ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Merola dott. ing. Nicola, primo dirigente;
D'Addio dott. ing. Michele, primo dirigente;
Gelosi dott. Giovanni, ispettore;
Pescosolido dott. Pasquale, ispettore capo a r.;
Manfrà prof.ssa Valentina, insegnante di lettere;
Sferra prof.ssa Maria Teresa, insegnante di matematica a r.

Segretario:

Ferloni Teresa, segretario superiore.

6ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Cavanna dott. Mario, dirigente superiore;
De Meo dott. ing. Egidio, primo dirigente;
Luzzi dott. prof. Giuseppe, primo dirigente;
Gulotta dott. ing. Salvatore, ispettore capo r.e.;
Zanon dal Bo prof. Agostino, insegnante di lettere a r.;
Malgarotto prof. Pio, insegnante di matematica a r.

Segretario:

Varola Sergio, segretario superiore.

7ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Volpe dott. ing. Vincenzo, dirigente superiore;
Bertino dott. Domenico, primo dirigente;
Mollo dott. Ettore, primo dirigente;
Troiani dott. ing. Carlo, ispettore principale;
Giraldi prof. Bruno, insegnante di lettere;
Laura prof.ssa Miriam in Mogno, insegnante di matematica.

Segretario:

Manzin Livio, segretario superiore.

8ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Scanni dott. prof. Giovanni, dirigente superiore;
Oliva dott. ing. Giuseppe, primo dirigente;
Gusman dott. ing. Mario, primo dirigente;
Carusi dott. ing. Sante, ispettore capo r. e.;
Ziccotella prof. Mario, insegnante di lettere;
De Feo prof. Antonio, insegnante di matematica.

Segretario:

Fasano Gaetano, segretario superiore.

9ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Rizzo dott. ing. Alberto, dirigente superiore;
D'Erasmo dott. Antonio, primo dirigente;
Larini dott. Paolo, ispettore capo r. e.;
Girardi dott. ing. Luciano, ispettore principale;
Desiderato prof. Nicola, insegnante di lettere;
Polemio prof. Michele, insegnante di matematica.

Segretario:

Pietrasante Salvatore, segretario superiore.

10ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Valenti dott. ing. Filippo, dirigente superiore;
Divino dott. Spartaco, primo dirigente;
Praticò dott. Venanzio, primo dirigente;
Millemaci dott. ing. Fernando, primo dirigente;
Tripepi prof. Romeo Laura, insegnante di lettere;
Foti prof. Antonio, insegnante di matematica.

Segretario:

Nicoletti Enrico, segretario superiore di 1ª classe.

11ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Rizzuto dott. ing. Francesco, dirigente superiore;
Russo dott. ing. Gaspare, primo dirigente;
Russo dott. ing. Alfonso, primo dirigente;
Cacciola dott. Giovanni, ispettore capo r.e.;
Ceresia prof. Giovanni, insegnante di lettere;
Labozzetta prof. Nicola, insegnante di matematica.

Segretario:

Geria Antonino, segretario superiore di 1ª classe.

12ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Albani dott. ing. Armando, primo dirigente;
Recchioni dott. Attilio, primo dirigente;
Bellapasta dott. Pietro, ispettore capo r.e.;
Spina dott. ing. Gaetano, ispettore capo r.e.;
Giachini prof. Mario, insegnante di lettere a r.;
Ganzetti prof.ssa Anna Maria, insegnante di matematica.

Segretario:

Nuzzoli Marcello, segretario.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il direttore generale: MAYER

(1385)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazioni all'elenco degli aiuti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 ottobre 1972, 4 luglio 1973, 20 luglio 1974, 18 novembre 1974 e 11 dicembre 1974, che predispongono l'elenco degli aiuti di pediatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le istanze e le documentazioni prodotte dai dottori Chirigu Anna, nata a Iglesias il 23 maggio 1928 e Corrias Ferruccio, nato a Uras il 10 gennaio 1927, che alla data dell'8 maggio 1969 ricoprivano la qualifica di aiuto di ruolo di pediatria dell'ente ospedaliero «Fratelli Crobu» di Iglesias, classificato all'epoca del concorso di terza categoria

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Prada Natalia, nata a Como il 20 ottobre 1922 da cui risulta che la stessa ha conseguito l'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad aiuto pediatra presso l'ospedale di circolo di Merate, classificato all'epoca del concorso di seconda categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di pediatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 24 ottobre 1972, e successive integrazioni e modifiche, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
632. Chirigu Anna	Iglesias - 23 maggio 1928				si			
633. Corrias Ferruccio	Uras - 10 gennaio 1927				si			
634. Prada Natalia . . .	Como - 20 ottobre 1922						si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di pediatria presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1314)

Integrazioni all'elenco degli aiuti di neurochirurgia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 25 ottobre 1971 e 1° luglio 1972, che predispongono l'elenco degli aiuti di neurochirurgia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Castelli Angelo, nato a Milano il 5 ottobre 1930, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad aiuto neurochirurgo presso l'ospedale maggiore di Milano, classificato all'epoca del concorso di prima categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Cicalese Giuseppe, nato a Mercato San Severino il 18 luglio 1929, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad aiuto di neurochirurgia, presso gli ospedali riuniti «S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona», classificati all'epoca del concorso di prima categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Marangolo Mario, nato a Catania il 13 settembre 1928, che, alla data dell'8 maggio 1969, ricopriva la qualifica di aiuto di ruolo dell'istituto di neurochirurgia dell'ospedale «Garibaldi» di Catania, classificato di seconda categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di neurochirurgia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 25 ottobre 1971, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
68. Castelli Angelo	Milano - 5 ottobre 1930					si		
69. Cicalese Giuseppe	Mercato San Severino - 18 luglio 1929					si		
70. Marangolo Mario	Catania - 13 settembre 1928			si				

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di neurochirurgia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1315)

Integrazione all'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 12 dicembre 1972, 2 aprile 1973, 11 luglio 1974 e 14 agosto 1974, che predispongono l'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Sibilla Edoardo, nato a Milano il 4 gennaio 1935, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad aiuto anestesista presso l'ospedale maggiore di Milano, classificato all'epoca del concorso di prima categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
822. Sibilla Edoardo . . .	Milano - 4 gennaio 1935					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di anestesia e rianimazione presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1316)

Integrazioni all'elenco degli aiuti di reumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 1974, che predispone l'elenco degli aiuti di reumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Cazzagon Rolando, nato a Venezia il 12 agosto 1927, che alla data dell'8 maggio 1969 ricopriva la qualifica di aiuto di ruolo della divisione di medicina climatoterapica addetto alla sezione reumatologica dell'ospedale al mare del Lido di Venezia, classificato di prima categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Colamussi Vincenzo, nato a Ferrara il 3 luglio 1935, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità ad aiuto reumatologo in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso i dipendenti istituti ospedalieri S. Corona in Pietra Ligure, ospedale classificato all'epoca del concorso di prima categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di reumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di reumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1974, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
27. Cazzagon Rolando	Venezia - 12 agosto 1927		si					
28. Colamussi Vincenzo	Ferrara - 3 luglio 1935					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di reumatologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1317)

Integrazione all'elenco degli aiuti di geriatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1972, che predispone l'elenco degli aiuti di geriatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto che il dott. Vozza Angelo, nato a Taranto il 14 novembre 1933, già incluso al n. 133 del citato elenco, ha prodotto un'ulteriore documentazione attestante il conseguimento dell'ido-

neità ad aiuto presso la terza divisione di geriatria degli istituti ospitalieri di Verona, classificati all'epoca del concorso di prima categoria;

Considerato che occorre procedere alla modifica dell'elenco degli aiuti di geriatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco degli aiuti di geriatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 23 ottobre 1972, viene così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
138. Vozza Angelo . .	Taranto - 14 novembre 1933					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di geriatria presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1318)

REGIONE UMBRIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1975, n. 1452, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1973;

Considerato che uno dei componenti della commissione, il prof. Paolo Brunetti, ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni, per sopravvenuti impegni;

Visto l'art. 3 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 26;

Su conforme deliberazione della giunta regionale in data 30 gennaio 1976, n. 364, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

Il prof. Francesco Paolo Di Leo, primario medico dell'ospedale di Gubbio, è nominato nella commissione giudicatrice di cui in premessa, in sostituzione del prof. Paolo Brunetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Perugia, addì 30 gennaio 1976

Il presidente: CONTI

(1610)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO» DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente medico della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(1651)

OSPEDALE «POVERI INFERMI» DI BORGOSESIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(1456)

OSPEDALE «S. GIOVANNI EVANGELISTA» DI TIVOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anatomia ed istologia patologica.

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 settembre 1975, n. 705, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anatomia ed istologia patologica, indetto con deliberazione consiliare 23 maggio 1972, n. 239.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tivoli (Roma).

(1457)

OSPEDALE «F. PALASCIANO» DI CAPUA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° dicembre 1975, n. 788, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Capua (Caserta).

(1453)

OSPEDALE «FELTRINELLI» DI GARGNANO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gargnano (Brescia) - tel. 0365/71151.

(1454)

OSPEDALE «M. BUFALINI» DI CESENA

Concorso ad un posto di aiuto medico addetto alla unità coronarica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico addetto alla unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì), corso Garibaldi, 12.

(1455)

OSPEDALE «S. MARIA DEL PIEDE» DI GRAVINA IN PUGLIA

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gravina in Puglia (Bari).

(1461)

OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 dicembre 1975, n. 4241/Pers. 75, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia, via Mentana n. 4.

(1481)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia, via V. Veneto, 171 - tel. 0481/30111.

(1483)

OSPEDALE «S. GIACOMO D'ALTOPASSO» DI LICATA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

In esecuzione della deliberazione commissariale 26 settembre 1975, n. 363, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Licata (Agrigento) - tel. 891173.

(1459)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale 2ª e sezione lungodegenti

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 novembre 1975, n. 1016, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale 2ª e sezione lungodegenti presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena, via del Pozzo, 71 (Policlinico).

(1460)

OSPEDALE CIVILE «GIOVANNI XXIII» DI GIOIA TAURO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
tre posti di assistente di chirurgia generale;
quattro posti di assistente del pronto soccorso;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(1522)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale con annesso centro per l'esplorazione e la terapia delle malattie chirurgiche della tiroide.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale con annesso centro per l'esplorazione e la terapia delle malattie chirurgiche della tiroide presso l'ospedale maggiore «C. A. Pizzardi».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna, via Castiglione, 29.

(1528)

OSPEDALE «MADONNA DEL SOCCORSO» DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 luglio 1975, n. 188, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Formentini, 14 - tel. 0735/5154.

(1518)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(1482)

OSPEDALE «B.NE LOMBARDO» DI CANICATTÌ

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirugia;
due posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canicattì (Agrigento).

(1484)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA E STABILIMENTI RIUNITI» DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di medicina nucleare;
un posto di primario di medicina;
un posto di primario di cardiochirurgia;
un posto di primario e tre posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario e tre posti di assistente radiologo addetto al servizio ospedaliero di radioterapia (a tempo pieno);
un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di astanteria;
un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di malattie infettive;
un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di laboratorio di ricerche cliniche;
un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di radiologia;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di pediatria medica;
un posto di aiuto del servizio di cardiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente anestesista;
un posto di assistente addetto ai gabinetti radiologici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1 - tel. 2774.

(1527)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. **62.**

Rifinanziamento della legge regionale n. 46 del 9 giugno 1975: « Anticipazione per conto dello Stato di contributi alle aziende private esercenti autolinee in concessione per acconti al personale sulle future spettanze derivanti dalla applicazione del trattamento degli autoferrotranvieri ai dipendenti delle autolinee in concessione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 46, è elevato, per l'esercizio finanziario 1975, da lire 600 milioni a lire un miliardo.

Art. 2.

Per fare fronte alla maggiore spesa di lire 400 milioni, di cui alla presente legge, nello stato di previsione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

a) *Stato di previsione dell'entrata*:

Cap. 43. — Assegnazione del Ministero dei trasporti a copertura delle somme da erogare alle aziende concessionarie di autoservizi per miglioramenti economici al personale dipendente lire 400 milioni.

b) *Stato di previsione della spesa*:

Cap. 337. — Somme da erogare alle aziende concessionarie di autoservizi per la corresponsione di miglioramenti al personale dipendente lire 400 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 dicembre 1975

VERRASTRO

(1054)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1975, n. **71.**

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, concernente il « Piano di interventi regionali di emergenza per l'anno 1975 », per la proroga dei termini in essa previsti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *dell'*11 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi ancora disponibili in base alla legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, i termini di cui all'art. 4, comma secondo, e all'art. 5, comma primo, della legge medesima, sono riaperti fino al 31 dicembre 1975.

Art. 2.

I termini, di cui all'art. 7, comma primo, all'art. 12, comma secondo, all'art. 19, all'art. 22, all'art. 26, comma primo, all'art. 29, comma terzo, della legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, sono riaperti fino al 31 gennaio 1976.

Art. 3.

La data « 30 settembre 1974 », di cui al primo comma dello art. 12 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, è sostituita dalla data « 30 settembre 1975 ».

Art. 4.

I termini, di cui all'art. 11, comma primo, all'art. 13, comma primo, all'art. 20, comma primo, all'art. 23, comma primo, allo art. 28, comma primo, della legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, sono ridotti da trenta a quindici giorni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 dicembre 1975

MANCINO

(794)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760370)